

CITTA' DI
VENEZIA



COMUNE DI VENEZIA
Area Economia e Finanza
Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato
Servizio Mezzi di Trasporto Sostenibili a Uso Interno

SERVIZIO DI REVISIONE E RICARICA DI ESTINTORI IN DOTAZIONE AI MEZZI ACQUEI COMUNALI

CAPITOLATO SPECIALE

DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE



COMUNE DI VENEZIA
Area Economia e Finanza
Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato
Servizio Mezzi di Trasporto Sostenibili a Uso Interno

Art. 1 - Oggetto e durata dell'affidamento

Oggetto dell'affidamento è il servizio di revisione degli estintori portatili a polvere e CO₂ e degli impianti fissi CO₂ installati nei vani motore e facenti parte delle dotazioni di bordo obbligatorie delle imbarcazioni del Comune di Venezia per la durata di 24 mesi, con possibilità di rinnovo per altri 24 mesi. Nel servizio sono altresì compresi l'eventuale sostituzione e smaltimento degli estintori non revisionabili, o utilizzati, nonché l'eventuale ricarica e altri servizi accessori come in seguito specificato.

Indicativamente, gli estintori oggetto dell'appalto sono una sessantina di estintori a polvere da 6 Kg e una decina di estintori CO₂, tra portatili e impianti fissi.

Art. 2- Importo contrattuale e corrispettivi

L'importo contrattuale è determinato in € 7.500,00 o.f.e.. L'impresa affidataria verrà retribuita a misura, in base ai soli interventi che di volta in volta verranno autorizzati ed eseguiti, fino alla concorrenza dell'importo contrattuale.

I corrispettivi verranno determinati applicando, per ogni singolo intervento, i prezzi e gli sconti offerti ai sensi del successivo art. 4.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni, l'Amministrazione Comunale, ai sensi di quanto previsto all'art. 120 del D.Lgs 36/2023, si riserva di aumentare o diminuire l'importo contrattuale, fino a concorrenza del limite di un quinto del suddetto importo, senza che l'impresa appaltatrice possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità di sorta.

L'importo massimo contrattuale, comprensivo dell'eventuale proroga di quattro mesi, dell'incremento entro il quinto e dell'eventuale rinnovo per ulteriori 24 mesi, viene determinato in € 16.500,00 o.f.e..

Non sono previsti costi per la sicurezza dovuti all'interferenza tra le attività ai sensi del D.lgs. 81/2008.

Art. 3 - Modalità di esecuzione del servizio

Gli interventi di revisione dovranno essere eseguiti entro il mese di scadenza, previa richiesta entro i primi giorni del mese stesso.

La data di ogni intervento verrà concordata con un anticipo di almeno 7 giorni.

a) Revisione di estintori a polvere:

Gli interventi di revisione e di eventuale ricarica degli estintori a polvere potranno essere eseguiti direttamente presso la sede comunale in zona Tronchetto, oppure presso la sede operativa della ditta affidataria, previa richiesta e previa consegna di estintori sostitutivi in prestito. In quest'ultimo caso gli estintori da revisionare



COMUNE DI VENEZIA
Area Economia e Finanza
Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato
Servizio Mezzi di Trasporto Sostenibili a Uso Interno

dovranno essere ritirati dall'impresa affidataria direttamente presso la sede comunale del Tronchetto ed ivi restituiti. Al momento del ritiro dovranno essere forniti un ugual numero di estintori "in prestito", che verranno resi con la riconsegna degli estintori revisionati.

L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di consegnare gli estintori, anche singolarmente, presso la sede dell'impresa.

b) Ispezione annuale e revisione biennale di estintori fissi e portatili a CO₂:

Gli estintori CO₂ in dotazione alle imbarcazioni sono da Kg 5 e da Kg 9.

L'intervento di ispezione annuale degli estintori fissi e portatili a CO₂ dovrà essere eseguito direttamente presso la sede comunale in zona Tronchetto.

L'intervento di revisione biennale sugli estintori fissi a CO₂ comprende lo smontaggio e la successiva installazione delle bombole sulle rispettive imbarcazioni, che saranno rese disponibili presso la darsena del Tronchetto, nonché l'intervento del personale dell'Ente Tecnico certificatore ai sensi della normativa vigente che, per gli estintori da kg 9, dovrà essere effettuato a bordo sul posto. Qualora l'intervento dovesse richiedere un lasso temporale superiore a tre giorni, dovrà essere fornito un estintore CO₂ sostitutivo fino al rimontaggio della bombola ritirata.

Potranno essere richiesti anche interventi per singoli estintori.

L'impresa è responsabile e tenuta alla custodia degli estintori ritirati per la revisione, ai sensi dell'art. 1766 e seguenti del Codice Civile.

c) Ispezione quinquennale di estintori fissi a CO₂:

Gli estintori CO₂ in dotazione alle imbarcazioni sono da Kg 5 e da Kg 9.

L'intervento di ispezione quinquennale sugli estintori fissi a CO₂ comprende lo smontaggio, la pulizia e la taratura della valvola di sicurezza sulla linea di scarico in atmosfera e la successiva installazione delle bombole sulle rispettive imbarcazioni, che saranno rese disponibili presso la darsena del Tronchetto. Qualora l'intervento dovesse richiedere un lasso temporale superiore a tre giorni, dovrà essere fornito un estintore CO₂ sostitutivo fino al rimontaggio della bombola ritirata.

Potranno essere richiesti anche interventi per singoli estintori.

L'impresa è responsabile e tenuta alla custodia degli estintori ritirati per la revisione, ai sensi dell'art. 1766 e seguenti del Codice Civile.



COMUNE DI VENEZIA
Area Economia e Finanza
Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato
Servizio Mezzi di Trasporto Sostenibili a Uso Interno

Art. 4 – Offerta

L'impresa interessata dovrà presentare la propria migliore offerta, relativa ai seguenti prezzi unitari:

- a)** prezzo per il ritiro e revisione di estintore a polvere da Kg 6 ai sensi del precedente art. 3 lett. a). Il prezzo si intende comprensivo di ogni spesa prevista per l'intervento (eventuale spesa per ritiro estintori, fornitura di estintori a prestito fino alla riconsegna di quelli ritirati, spese del trasporto, ecc);
- b1)** prezzo per l'ispezione annuale di estintore portatile CO₂, ai sensi del precedente art. 3 lett. b);
- b2)** prezzo per l'ispezione annuale di estintore fisso CO₂, da kg 5 o kg 9, ai sensi del precedente art. 3 lett. b);
- c1)** prezzo per l'ispezione biennale di estintore fisso CO₂ da Kg 5, ai sensi del precedente art. 3 lett. b). Il prezzo si intende comprensivo di ogni spesa prevista per l'intervento (costi di smontaggio e di rimontaggio a bordo dei motoscafi, eventuale trasporto necessario, intervento del personale dell'Ente Tecnico certificatore, ecc);
- c2)** prezzo per l'ispezione biennale di estintore fisso CO₂ da Kg 9, ai sensi del precedente art. 3 lett. b). Il prezzo si intende comprensivo di ogni spesa prevista per l'intervento (costi di smontaggio e di rimontaggio a bordo dei motoscafi, eventuale trasporto necessario, intervento - a bordo sul posto - del personale dell'Ente Tecnico certificatore, ecc);
- d1)** prezzo per l'ispezione quinquennale di estintore fisso CO₂ da Kg 5, ai sensi del precedente art. 3 lett. c). Il prezzo si intende comprensivo di ogni spesa prevista per l'intervento (costi di smontaggio e di rimontaggio a bordo dei motoscafi, eventuale trasporto necessario, intervento del personale dell'Ente Tecnico certificatore laddove necessario, ecc);
- d2)** prezzo per l'ispezione quinquennale di estintore fisso CO₂ da Kg 9, ai sensi del precedente art. 3 lett. c). Il prezzo si intende comprensivo di ogni spesa prevista per l'intervento (costi di smontaggio e di rimontaggio a bordo dei motoscafi, eventuale trasporto necessario, intervento del personale dell'Ente Tecnico certificatore laddove necessario, ecc);
- e1)** prezzo per la fornitura di estintore a polvere da 6 kg RINA. Il prezzo si intende comprensivo di ogni spesa prevista per il ritiro e smaltimento dell'estintore da sostituire;
- e2)** prezzo per la fornitura di estintore portatile CO₂ da Kg 5. Il prezzo si intende comprensivo di ogni spesa prevista per il ritiro e smaltimento dell'estintore da sostituire;



COMUNE DI VENEZIA
Area Economia e Finanza
Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato
Servizio Mezzi di Trasporto Sostenibili a Uso Interno

- e3)** prezzo per la fornitura di estintore fisso CO₂ da Kg 5. Il prezzo si intende comprensivo di ogni spesa prevista per il ritiro e smaltimento dell'estintore da sostituire;
- e4)** prezzo per la fornitura di estintore fisso CO₂ da Kg 9. Il prezzo si intende comprensivo di ogni spesa prevista per il ritiro e smaltimento dell'estintore da sostituire;
- f1)** prezzo per la ricarica di estintore a polvere da Kg 6;
- f2)** prezzo per la ricarica di estintore portatile CO₂ da Kg 5;
- f3)** prezzo per la ricarica di estintore fisso CO₂ da Kg 5;
- f4)** prezzo per la ricarica di estintore fisso CO₂ da Kg 9;
- g1)** prezzo per pesatura di estintore CO₂ da Kg 5;
- g2)** prezzo per pesatura di estintore CO₂ da Kg 9;
- h)** prezzo orario della manodopera per eventuali altri interventi di manutenzione che si rendessero necessari.

Art. 5 – Revisione prezzi

Ai sensi dell'art. 60 co. 3 lett. b) e dell'allegato II.2-bis del D.lgs 36/2023 e ss.mm.ii., ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice ISTAT annuale dei Prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic) secondo la classificazione ECOICOP pertinente ([3315] Riparazione e manutenzioni di navi e imbarcazioni (esclusi i loro motori), in quanto indice maggiormente appropriato in rapporto al CPV.

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023, la revisione dei prezzi è riconosciuta con cadenza annuale se le variazioni accertate, in aumento o in diminuzione, risultano superiori al 5% dell'importo complessivo e opera nella misura del 80% del valore eccedente la variazione del 5%, applicata alle prestazioni da eseguire.

Qualora si verificano le condizioni per la revisione dei prezzi, l'incremento verrà riconosciuto d'ufficio sulla base di apposita istruttoria condotta dal RUP, e verrà corrisposto con fattura separata dopo l'approvazione della revisione stessa.

Il RUP comunica all'appaltatore i prezzi revisionati in coerenza con le modalità sopra descritte, da applicare alle prestazioni da eseguire.

Art. 6- Responsabilità e obblighi dell'impresa affidataria

L'impresa è direttamente responsabile per infortuni e/o danni che per fatto proprio, dei propri dipendenti o dei propri mezzi venissero arrecati a persone o cose, sia dell'Amministrazione Comunale sia di terzi, nell'esecuzione del presente appalto.



COMUNE DI VENEZIA
Area Economia e Finanza
Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato
Servizio Mezzi di Trasporto Sostenibili a Uso Interno

a) Sicurezza

L'impresa affidataria, nonché l'eventuale subappaltatrice ai sensi dell'art. 7 del presente Capitolato, ha l'obbligo di osservare tutte le norme e i regolamenti in materia di sicurezza, salute e prevenzione nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

L'appaltatore ha l'obbligo di informare gli addetti riguardo alle norme sulla prevenzione degli infortuni e della sicurezza sul posto di lavoro, e di vigilare sulla scrupolosa osservanza da parte degli stessi delle disposizioni impartite.

Tale obbligo si applica anche nel caso in cui alcuni interventi venissero svolti presso una sede diversa dal cantiere dell'impresa affidataria.

b) Regolarità

L'impresa ha l'obbligo di applicare nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento giuridico e retributivo secondo condizioni non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo di lavoro identificato dall'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 11, comma 2 del D.Lgs. 36/2023.

La stipula del contratto relativa all'appalto in oggetto nonché l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, sono subordinate alla regolarità contributiva dell'impresa, ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) viene acquisito online d'ufficio dalla Stazione Appaltante.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.Lgs 36/2024.

c) Tracciabilità dei flussi finanziari

L'impresa è obbligata a rispettare tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. L'impresa si obbliga pertanto a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Il conto corrente indicato nelle fatture o documenti equipollenti emessi dall'impresa dovrà essere uno dei suddetti conti correnti dedicati. L'impresa si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.



COMUNE DI VENEZIA
Area Economia e Finanza
Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato
Servizio Mezzi di Trasporto Sostenibili a Uso Interno

Nel caso in cui l'impresa non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma precedente, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente appalto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di Posta Elettronica Certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

L'impresa si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.

d) Oneri ambientali

L'impresa affidataria deve provvedere, nel rispetto degli obblighi e delle norme di legge, al corretto smaltimento ed ai relativi oneri del materiale di risulta e della componentistica fuori uso, oltre a tutti i normali rifiuti speciali di produzione tipici quali accumulatori esausti al piombo, oli minerali esausti, materiale filtrante e assorbente, filtri olio e gasolio, materiale ferroso misto, ecc..

Art. 7 – Subappalto

È consentito il subappalto delle prestazioni secondo la disciplina di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023. In sede di presentazione dell'offerta, il concorrente dovrà indicare l'intenzione di subappaltare a terzi parte delle prestazioni oggetto di gara, indicando l'oggetto del subappalto e specificandone le parti. I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1 comma 1 lett. o) dell'allegato I.1 del D.Lgs 36/2023. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento. Nei contratti di subappalto è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto di subappalto, determinate in coerenza con quanto previsto dagli art. 8 e 14 dell'allegato II.2-bis che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'art. 60 co. 2. Il subappaltatore è tenuto ad applicare il medesimo CCNL del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.



COMUNE DI VENEZIA
Area Economia e Finanza
Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato
Servizio Mezzi di Trasporto Sostenibili a Uso Interno

Art. 8 - Fatturazione e liquidazione

L'impresa affidataria dovrà emettere fattura, in forma elettronica, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014 n.66, a seguito di esecuzione degli interventi, previa ricezione di ordinativo da parte della presente Amministrazione.

Il corrispettivo verrà liquidato a seguito di dispositivo di liquidazione a firma del Dirigente del Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato e previa verifica della sussistenza dei seguenti requisiti:

- Regolare esecuzione della prestazione.
- Regolarità contributiva dell'impresa comprovata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
- Adempimento delle prescrizioni sulla tracciabilità dei pagamenti previsti dalla Legge 13/08/2010, n.136 e s.m.i..

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 17-ter nel D.P.R. n. 633/1972, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, l'Amministrazione provvederà a scindere l'importo del pagamento versando all'impresa l'importo dovuto al netto dell'IVA (quando dovuta), e quest'ultima direttamente all'erario (cd. "split payment").

Il termine di pagamento è previsto in 30 giorni, dalla data di ricevimento di regolare fattura, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 231/2002, n. 231 e s.m.i..

Art. 9- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento interno), ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R., nonché del "Codice di comportamento interno" del Comune di Venezia, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 314 del 10 ottobre 2018 e successive modifiche.

A tal fine l'Amministrazione trasmetterà all'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Codice di comportamento interno per una sua più completa e piena conoscenza. L'impresa aggiudicataria si impegnerà a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento interno sopra richiamato, potrà costituire causa di risoluzione del contratto.



COMUNE DI VENEZIA
Area Economia e Finanza
Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato
Servizio Mezzi di Trasporto Sostenibili a Uso Interno

L'Amministrazione verificherà l'eventuale violazione, contesterà per iscritto all'aggiudicatario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 10 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata all'appaltatore la cessione del contratto. In caso di inosservanza di tale obbligo, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, all'incameramento del deposito cauzionale e all'eventuale addebito della maggior spesa per l'affidamento a terzi dell'esecuzione della parte residuale delle prestazioni contrattuali.

E' ammessa la cessione dei crediti come previsto dall'art. 120 comma 12 e dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52.

In caso di cessione del credito, il cessionario sarà obbligato al rispetto della disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010, n.136 e s.m.i..

Art. 11- Protocollo di legalità

L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto in data 09/10/2025 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto (articolo 1, comma 17, della legge 06 novembre 2012, n. 190) ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Il contratto di cui al presente affidamento è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tale caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile. L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto relativo, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6



COMUNE DI VENEZIA
Area Economia e Finanza
Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato
Servizio Mezzi di Trasporto Sostenibili a Uso Interno

settembre 2011, n. 159. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante e alla Prefettura competente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori/servizi/forniture nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione dei servizi la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui sopra. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.. La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319- quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p." L'operatore economico si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese sub-contraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico. L'operatore economico si impegna, per il periodo che va dalla stipulazione del contratto pubblico sino alla conclusione dei lavori (servizi o forniture), a non celare nessuna informazione in suo possesso di qualunque genere che possa interessare l'esecuzione del contratto, le



COMUNE DI VENEZIA
Area Economia e Finanza
Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato
Servizio Mezzi di Trasporto Sostenibili a Uso Interno

erogazioni di pagamento, sia in termini di regolarità contributiva sia in termini di leggi antimafia e quindi farla presente alla stazione appaltante.

Art. 12- Informativa privacy

Ai sensi dell'articolo 13 Regolamento UE 2016/679 e della deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 15/05/2018, che ha approvato i criteri e le modalità organizzative del sistema di tutela dei dati personali del Comune di Venezia, con riferimento alla attività di trattamento dati relativi alla presente procedura di gara, raccolti presso l'interessato, della Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali, Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato, Servizio Gare e Contratti, è necessario fornire le seguenti informazioni:

A. Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento dei dati:	Comune di Venezia PEC : contratti@pec.comune.venezia.it Tel. 041 2748514 / 041 2748546 – Fax 041 2748626
Responsabile della Protezione dei Dati:	rdp@comune.venezia.it rpd.comune.venezia@pec.it

B. Finalità e base giuridica

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: adempimenti connessi all'affidamento e alla gestione del contratto per le attività in oggetto nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge e dai Regolamenti del Comune di Venezia.

C. Oggetto della attività di trattamento

Il trattamento riguarda le seguenti categorie di attività di trattamento: acquisizione dei dati personali, anche particolari quali i dati giudiziari, di persone fisiche in osservanza del codice dei contratti e della normativa antimafia; i dati possono essere trasmessi ad altri soggetti nel caso di accesso agli atti, di controversie giudiziarie, di verifiche su dati autocertificati e di trasmissione di dati ad autorità esterne in osservanza di disposizioni normative generali.

D. Modalità di trattamento

Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento.

Il trattamento è effettuato con modalità in parte automatizzate e comprende le operazioni o complesso di operazioni necessarie per il perseguimento delle finalità di cui al precedente punto 2, senza profilazione dei dati.



COMUNE DI VENEZIA
Area Economia e Finanza
Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato
Servizio Mezzi di Trasporto Sostenibili a Uso Interno

E. Misure di sicurezza

I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale.

I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.

F. Comunicazione e diffusione

I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali.

Indicativamente, i dati vengono comunicati a: Enti di previdenza e assistenza, Amministrazione Finanziaria e Istituti di Credito per i pagamenti, Società Venis S.p.A., uffici giudiziari e possono essere comunicati anche ai partecipanti alla procedura.

G. Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno conservati permanentemente ai sensi del "Piano di Conservazione" del Manuale di gestione dei documenti del Comune di Venezia

H. Diritti dell'Interessato

In qualità di interessato/a può esercitare i diritti previsti dal Capo III del regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l'esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare.

A tal fine può rivolgersi a: Comune di Venezia, Dirigente Responsabile del Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato e al Responsabile della protezione dei dati ex art. 37 del regolamento UE 2016/679.

Il Titolare, Comune di Venezia, ai sensi dell'art. 13 par. 3 del regolamento Ue 2016/679, nel caso proceda a trattare i dati personali raccolti, per una finalità diversa da quella individuata nel precedente punto 2, procede a fornire all'interessato ogni informazione in merito a tale diversa finalità oltre che ogni ulteriori informazione necessaria ex art. 13 par. 2 del regolamento stesso.

I. Diritto di proporre reclamo

In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte violazioni del regolamento stesso, l'interessato può proporre un eventuale reclamo all'Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali, fatta salva ogni altra forma di ricorso amministrativo o giurisdizionale.

L. Obbligo di comunicazione di dati personali

In base all'art. 13 comma 2 lett. e) del Regolamento UE 2016/679, la comunicazione dei dati personali è obbligatoria per la partecipazione alla procedura in oggetto ed è un requisito

CITTA' DI
VENEZIA



COMUNE DI VENEZIA
Area Economia e Finanza
Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato
Servizio Mezzi di Trasporto Sostenibili a Uso Interno

necessario per la conclusione del contratto. La mancata comunicazione dei dati, pertanto, comporta l'esclusione dalla procedura o l'impossibilità di stipulare il contratto in caso di aggiudicazione.

Il Dirigente
Dott. Marzio Ceselin
(documento firmato digitalmente¹)

¹ Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.